

URGENTE

*Agliardi
+ Nota Severi*



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 10359/13 R.G.N.R.
N. 6446/13 R.G.G.I.P.

**DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E
CONTESTUALE AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA**
- artt. 418 e 419 c.p.p. -

IL GIUDICE
Dr. Andrea Antonio SALEMME

Letta

la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero nei confronti di:

- **BONDI Enrico**
nato a Arezzo il 5 ottobre 1934
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Marco DE LUCA con studio in Milano
Piazza Castello n. 21
difensore di fiducia avv. Marco DE LUCA con studio in Milano Piazza Castello n. 21.

- **MAGLIONE Roberto**
nato a Vercelli il 20 agosto 1957
elettivamente domiciliato in Roma via A.A. da Correggio n. 11
difensore di fiducia avv. Carlo MARCHIOLO con studio in Roma via di Ripetta n. 22.

imputati

come dall'allegata richiesta di rinvio a giudizio;

identificate la parti offese in:

- **NOLA Vittorio**, nato a Bologna il 10 marzo 1955 domiciliato *ex lege* presso il difensore avv. Alessandro CASSIANI - con facoltà di nomina a sostituto processuale per l'avv. Irma CONTI - entrambi con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34
difensore della persona offesa dal reato, avv. Alessandro CASSIANI - con facoltà di nomina a sostituto processuale per l'avv. Irma CONTI, entrambi con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34



visti gli articoli 416 e 417 c.p.p.

F I S S A

per l'udienza preliminare **il giorno 10 ottobre 2013 alle ore 10,00 in Milano via Freguglia n. 1 - palazzo di giustizia, piano 7°, stanza n. 33**, avvertendo gli imputati che, non comparendo, saranno giudicati in contumacia;

a v v i s a

di tale fissazione:

- Il Pubblico Ministero richiedente dr. Alfredo ROBLEDO
- Gli imputati sopra generalizzati
- I difensori sopra indicati
- La parte lesa sopra indicata
- I difensori delle parti lese

Allega, limitatamente a quanto notificato all'imputato e alla parte lesa, copia della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero

Invita l'imputato, nel caso in cui non l'abbia già fatto, a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157 co. 1 c.p.p., ovvero ad eleggere il domicilio per le notificazioni mediante comunicazione all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore, ovvero con dichiarazione fatta nella Cancelleria del Tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.

Si avverte chi è imputato:

- che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui quest'atto sarà notificato (art.161, comma 2, c.p.p.);
- che, in presenza dei presupposti e delle condizioni indicati negli artt. 74 e segg. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, è assicurato, a spese dello Stato, il patrocinio nel procedimento penale per la difesa dei non abbienti;
- dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio eventualmente nominatogli, ove non ricorrano i presupposti e le condizioni per l'ammissione al beneficio anzidetto.
- Nel caso in cui abbia un difensore di ufficio, può nominare in qualunque momento un difensore di fiducia (art. 28 Disp. Att. c.p.p.)

Chi è difensore deve intendersi avvertito d'avere facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi dall'ufficio del pubblico ministero, di presentare memorie e produrre documenti.

S'invitano le parti a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la formulazione dell'imputazione.

Si rappresenta alle parti interessate che, ferme restando le disposizioni al riguardo dettate dal codice di rito penale, a seguito di protocollo di intesa stipulato in data 18.12.2009 tra il Presidente del Tribunale di Milano, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Milano, si è stabilito che **i difensori intenzionati a chiedere la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato provvederanno a depositare la predetta richiesta in**



cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza prefissata e che, altresì, le parti si accordino prima dell'apertura dell'udienza circa la eventuale formulazione di richieste di applicazione della pena.

Chi riveste la qualità la persona offesa dal reato deve intendersi avvertito:

- che è in sua facoltà nominare, per l'esercizio dei diritti ad essa attribuiti, un difensore con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- che non è necessaria la presenza all'udienza preliminare, salvo che intenda esercitare nel processo penale, qualora il reato le abbia arrecato danno, l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all'art.185 c.p., costituendosi parte civile nei confronti dell'imputato e di altro eventuale responsabile civile nei modi, nelle forme, e nei termini di cui agli artt.76-79 c.p.p..

D e m a n d a

alla cancelleria le notificazioni e le comunicazioni previste.

Milano, 25/6/13

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
dott. Andrea Antonio SALEMME

~~CANCELLERIA~~
Marco Giorgi

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO

Milano il 25 GIU. 2013

~~CANCELLERIA~~
Marco Giorgi



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
~ artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 ~

Al Giudice per l'Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Milano

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

- **BONDI Enrico**, nato ad Arezzo il 05 ottobre 1934, elettivamente domiciliato in Milano P.zza Castello nr. 21, presso il proprio avv. Marco De Luca

difeso di fiducia dall'avv. Marco De Luca, con studio in Milano P.zza Castello Nr. 21

- **MAGLIONE Roberto**, nato a Vercelli il 20 agosto 1957, elettivamente domiciliato in Roma via A. A. da Correggio nr. 11

difeso di fiducia dall'avv. Carlo Marchiolo, con studio in Roma, Via di Ripetta nr. 22

IMPUTATI

BONDI Enrico

- a) **Per il reato previsto e punito dall'art. 371 bis c.p.**, perché, richiesto di fornire informazioni utili alle indagini sorte a seguito della denuncia presentata in data 29.7.2005 da NOLA VITTORIO e GALLINA PIERO, dichiarava il falso e comunque ometteva di comunicare quanto a sua conoscenza in merito alle ragioni dell'avvenuto allontanamento dalla Telecom Italia Spa di VITTORIO NOLA, escludendo che tale ultimo accadimento fosse da collegare con l'evento della cimice "famosa" ("sono assolutamente convinto che la storia della cimice non abbia avuto nessuna incidenza nella suppressione della posizione all'interno della azienda...") e che, invece, la decisione dell'azienda era stata presa per sole necessità organizzative in merito alle quali la vicenda relativa al ritrovamento della microspia ebbe un riflesso certamente molto marginale; nonché di non ricordare ("io non me ne ricordo") ed addirittura di escludere ("io dovrei dire di no, però sono passati molti anni") di avere avuto un incontro con il NOLA laddove questi in verità venne convocato insieme a MAGLIONE improvvisamente nel suo ufficio al solo fine di intimargli di abbandonare seduta stante gli uffici della TELECOM senza farvi mai più ritorno proprio ed unicamente a seguito del ritrovamento di detta cimice all'interno di un'auto che lo stesso BONDI aveva preso a noleggio e che riteneva essere stata installata ~~sotto il guidone della compagnia del NOLA.~~

in Milano, dichiarazioni rese al Pubblico Ministero in data 12.11.2010



MAGLIONE Roberto

b) **Per il reato previsto e punito dall'art. 372 c.p.,** perché, deponendo come testimone nell'ambito del procedimento penale n. 25194/08 in corso presso la Corte d'Assise di Milano a carico di BERNARDINI MARCO + altri, affermava il falso e negava il vero laddove dichiarava di non avere assistito (quale responsabile del personale) ad alcun incontro in data 27.08.2001 con BONDI e NOLA nell'ufficio del primo in cui fu comunicato, in realtà alla sua presenza, a quest'ultimo da parte dello stesso BONDI l'immediato, improvviso ed immotivato allontanamento dalla azienda TELECOM Spa; di avere, invece, comunicato al NOLA personalmente nell'ufficio di questi la risoluzione del rapporto di lavoro intercorsa solo per motivi di rinnovamento aziendale e con modalità operative perfettamente identiche a tutti i dirigenti della stessa azienda. Dichiarava altresì, di avere avuto invece sul punto solo un incontro con BONDI ed il dirigente COTONE Pierpaolo omettendo però di riferire il reale contenuto della convocazione, comunque avvenuta in data successiva al 27/8/01, in cui BONDI aveva in verità richiesto, così come per il Nola, persino il suo immediato licenziamento proprio in ragione del ritrovamento della stessa cimice nell'auto noleggiata, ritenendolo in qualche modo parimenti corresponsabile della sua installazione.

in Milano, il 04.07.2012

evidenziata la parte offesa in:

- **NOLA Vittorio** nato il 10 marzo 1955 a Bologna, elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini nr. 34, presso il proprio difensore avv. Irma Conti

Difeso di fiducia dall'avv. Irma Conti, con studio in Roma Via Barnaba Tortolini nr. 34

EVIDENZIATA

l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Denuncia Querela + seguiti
- Verbali di sommarie informazioni testimoniali
- Copia verbale udienza del 16 marzo 2010 nell'ambito del p.p. nr. 9633/08 R.G. a carico di Bernardini Marco + 35
- Copia atti del p.p. nr. 61510/10 nei confronti di Cipriani Emanuele + 4

RILEVATO CHE

si è disposta la notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415 bis c.p.p. e che l'imputato Bondi Enrico, non ha chiesto di essere interrogato, mentre l'imputato Maglione Roberto, ha deposita a quest'ufficio in data 10 maggio 2013 le proprie note difensive

VISTI

gli artt. 416, 417 c.p.p.



CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di **BONDI Enrico e MAGLIONE Roberto** come sopra generalizzati e per il reato sopraindicato

ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'art.468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il termine di legge

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Milano, 21 maggio 2013

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
dott. Alfredo ROBLEDÓ

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Antonio D'Alessio - Sost.

